Parlamento europeo

2014-2019



Commissione giuridica

2015/2147(INI)

7.12.2015

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su "Verso un atto per il mercato unico digitale" (2015/2147(INI))

Relatore per parere (*): Angel Dzhambazki

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

AD\1080888IT.doc PE557.273v02-00

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

- 1. sottolinea l'enorme importanza di stimolare la crescita, l'innovazione, la scelta dei cittadini e dei consumatori, la creazione di posti di lavoro, compresi posti di lavoro di qualità elevata, e la competitività e ritiene che il mercato unico digitale costituisca la chiave per raggiungere questi obiettivi, eliminando le barriere agli scambi commerciali, aumentando la produttività, razionalizzando i processi per le aziende online, sostenendo i creatori, gli investitori e i consumatori nonché quanti operano nell'economia digitale, con particolare riferimento alle PMI, rendendo attraenti da un punto di vista commerciale gli investimenti privati nelle infrastrutture creative, riducendo al minimo, nel contempo, gli oneri burocratici e favorendo la nascita di nuove start-up; constata, inoltre, l'importanza di agevolare l'accesso legale alle opere accademiche e creative e di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati nel mercato unico digitale; chiede normative adeguate alle esigenze future e una valutazione dell'impatto di tutte le nuove proposte in termini di competitività, crescita, PMI, potenziale innovativo e creazione di posti di lavoro, come pure dei potenziali costi e benefici, unitamente a una valutazione del loro impatto ambientale e sociale;
- 2. saluta con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) e l'impegno, ivi contenuto, di modernizzare l'attuale quadro relativo al diritto d'autore al fine di adeguarlo all'era digitale; sottolinea che qualsiasi modifica di tale quadro dovrebbe essere esaminata in modo mirato e ponendo l'accento su una remunerazione equa e adeguata dei creatori e degli altri titolari di diritti per l'uso delle loro opere, sulla crescita economica, sulla competitività e sul miglioramento dell'esperienza del consumatore, ma anche sulla necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali;
- 3. sottolinea il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ricorda che le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore rappresentano uno degli aspetti del regime dei diritti d'autore; sottolinea il ruolo decisivo delle eccezioni e delle limitazioni mirate al diritto d'autore nel contribuire alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro, nell'incoraggiare la creatività futura e nel potenziare l'innovazione e la diversità creativa e culturale dell'UE:
- 4. sottolinea, a tale proposito, che le industrie culturali e creative dell'UE costituiscono un motore per la crescita economica, l'innovazione e la competitività, dal momento che danno lavoro, in base alle cifre del settore, a oltre 7 milioni di persone e generano più del 4,2 % del PIL dell'Unione¹;
- 5. ritiene che la riforma debba trovare il giusto equilibrio fra tutti gli interessi coinvolti; segnala che il settore creativo presenta specificità proprie e una varietà di sfide che trovano origine, in particolare, nelle diverse tipologie di contenuti e di opere creative e nei

-

¹ Studio dell'EY intitolato "Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU" (Generare crescita: misurare i mercati culturali e creativi nell'UE).

- modelli commerciali impiegati; chiede pertanto alla Commissione di individuare meglio tali specificità e di tenerne conto al momento di proporre modifiche e soluzioni;
- 6. sottolinea che qualunque riforma del quadro di riferimento per il diritto d'autore dovrebbe fondarsi su un elevato livello di protezione, dal momento che i diritti sono fondamentali per la creazione intellettuale e forniscono una base giuridica chiara e flessibile che favorisce gli investimenti e la crescita nel settore creativo e culturale, eliminando al contempo le incertezze e le incoerenze giuridiche che compromettono il funzionamento del mercato interno:
- 7. invita la Commissione ad adoperarsi affinché qualunque riforma della direttiva sul diritto d'autore tenga conto dei risultati della valutazione d'impatto ex post della direttiva sul diritto d'autore del 2001 e sia basata su dati concreti, tra cui una valutazione del possibile impatto degli elementi modificativi, con particolare riferimento alla produzione, al finanziamento e alla distribuzione delle opere audiovisive, nonché alla diversità culturale; è del parere che occorra eseguire una corretta analisi economica che tenga conto anche dell'impatto sul piano dell'occupazione e della crescita;
- 8. invita altresì la Commissione a tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹;
- 9. osserva che il 56% degli europei utilizza Internet per scopi culturali e constata quindi l'importanza di diverse eccezioni al diritto d'autore; ricorda alla Commissione che la maggioranza dei deputati al Parlamento europeo è favorevole all'introduzione di norme minime per quanto concerne le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e la corretta applicazione di tali eccezioni e limitazioni, di cui alla direttiva 2001/29/CE; sottolinea che l'approccio alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore dovrebbe essere equilibrato, mirato e neutro sotto il profilo del formato, dovrebbe basarsi unicamente su esigenze comprovate e dovrebbe lasciare impregiudicati la diversità culturale dell'UE, il suo finanziamento e l'equa remunerazione degli autori; sottolinea che, se da un lato l'uso dell'estrazione di testi e dati necessita di una maggiore certezza giuridica per consentire ai ricercatori e agli istituti di istruzione un utilizzo maggiore, anche transfrontaliero, del materiale coperto da diritto d'autore, dall'altro lato qualsiasi eccezione a livello dell'UE all'estrazione di testi e dati dovrebbe applicarsi unicamente se l'utente dispone di un accesso legittimo e dovrebbe essere sviluppata in consultazione con tutti i soggetti interessati, a seguito di una valutazione di impatto basata su riscontri oggettivi;
- 10. sottolinea l'importanza di apportare chiarezza e trasparenza al regime del diritto d'autore, con particolare riferimento ai contenuti generati dagli utenti e ai prelievi per copie private negli Stati membri che scelgono di applicarli; osserva, a tale proposito, che i cittadini dovrebbero essere informati circa il reale ammontare dei prelievi per copie private, della loro finalità e di come verranno impiegati;
- 11. sottolinea che il mercato unico digitale dovrebbe offrire la possibilità di garantire a tutti, comprese le persone con disabilità, l'accessibilità ai prodotti e ai servizi protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi; è profondamente preoccupato, a tale proposito, per la

.

¹ Testi approvati, P8 TA(2015)0273.

- mancanza di progressi nella ratifica del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e chiede vivamente che sia ratificato quanto prima; attende con estremo interesse la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea al riguardo;
- 12. chiede riforme mirate e basate su riscontri oggettivi per migliorare l'accesso transfrontaliero ai contenuti online messi a disposizione o acquisiti legalmente, ma mette in guardia dal promuovere indistintamente il rilascio di licenze paneuropee obbligatorie, poiché ciò potrebbe comportare una diminuzione dei contenuti resi disponibili agli utenti; sottolinea che il principio di territorialità è un elemento essenziale del regime del diritto d'autore, data l'importanza delle licenze territoriali nell'UE; chiede che sia posta fine alle prassi ingiustificate di geoblocco, privilegiando la portabilità transfrontaliera dei contenuti acquisiti o messi a disposizione legalmente come primo passo per una maggiore certezza giuridica, e chiede l'introduzione di nuovi modelli commerciali per sistemi di licenza flessibili e innovativi; osserva che tali modelli dovrebbero apportare benefici ai consumatori al fine di assicurare la diversità linguistica e culturale, lasciando impregiudicati il principio di territorialità o la libertà di sottoscrivere un contratto;
- 13. si compiace del fatto che la Commissione ambisca a rafforzare la ricerca e l'innovazione dell'UE migliorando l'uso transfrontaliero dei materiali protetti dal diritto d'autore; ritiene che tale sforzo sia fondamentale per migliorare l'accesso alla conoscenza e all'istruzione online e per potenziare la competitività globale degli istituti di istruzione dell'UE;
- 14. sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni e ai contenuti di pubblico dominio; sottolinea che i contenuti di pubblico dominio in uno Stato membro dovrebbero essere accessibili a tutti gli Stati membri; ritiene che il contenuto pubblico delle istituzioni dell'UE dovrebbe essere, nella misura del possibile, di pubblico dominio;
- 15. ritiene che qualsiasi modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi debba tenere conto delle nuove modalità di accesso ai contenuti audiovisivi e debba essere coerente con l'attuale riforma della normativa sul diritto d'autore;
- 16. ritiene che taluni intermediari online e talune piattaforme online generino il proprio reddito grazie a opere e contenuti culturali, ma che è possibile che tale reddito non sia sempre condiviso con i creatori; invita la Commissione a valutare alternative basate su riscontri oggettivi per affrontare modalità di trasferimento di valore dai contenuti ai servizi che consentano agli autori, agli esecutori e ai titolari di diritti di essere equamente remunerati per l'utilizzo delle loro opere su Internet, senza ostacolare l'innovazione;
- 17. sottolinea che il rapido ritmo dello sviluppo tecnologico del mercato digitale richiede un quadro tecnologicamente neutro per il diritto d'autore;
- 18. sollecita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE per il mercato unico digitale sia delineata di concerto con i paesi che sono all'avanguardia nell'applicazione di buone pratiche nei processi di digitalizzazione, in modo da integrare facilmente le innovazioni tecnologiche provenienti dai paesi non appartenenti all'UE, con particolare riferimento alla proprietà intellettuale, migliorando così l'interoperabilità e ampliando le opportunità di crescita e di espansione delle aziende europee sul mercato internazionale;
- 19. invita i distributori a pubblicare tutte le informazioni disponibili relative alle misure

tecnologiche necessarie per garantire l'interoperabilità dei loro contenuti;

- 20. incoraggia gli sforzi della Commissione intesi a garantire l'interoperabilità tra le componenti digitali e sottolinea l'importanza della normazione, che può essere realizzata sia tramite brevetti essenziali (standard-essential patents SEP) che attraverso modelli di licenza aperti; si compiace degli sforzi della Commissione per sviluppare un quadro negoziale equilibrato tra titolari di diritti e esecutori di SEP in modo da garantire condizioni eque per la concessione di licenze; invita la Commissione a prendere atto dello spirito della sentenza CGUE C-170/13 (Huawei contro ZTE), che trova un equilibrio tra i titolari di SEP e gli utilizzatori di una norma, e ad applicarlo, in modo da porre rimedio alle violazioni dei brevetti e assicurare l'efficace conclusione di contratti di licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (fair, reasonable and non-discriminatory FRAND);
- 21. saluta con favore il piano d'azione della Commissione per modernizzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale online con riferimento alla violazione su scala commerciale; sottolinea l'importanza del rispetto della normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi nell'era digitale; ritiene che l'applicazione del diritto d'autore, quale previsto dalla direttiva 2004/48/CE, in tutti gli Stati membri, sia estremamente importante e che il diritto d'autore e i diritti connessi siano efficaci soltanto nella misura in cui lo sono le misure di applicazione messe in atto per la loro tutela; sottolinea che l'UE deve far fronte a un numero considerevole di violazioni dei DPI e che, in base ai dati della Commissione, le autorità doganali hanno rilevato più di 95 000 casi di detenzione nel 2014, mentre il valore dei 35,5 milioni di articoli sequestrati è stimato a più di 600 milioni di euro¹; sottolinea il ruolo dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel fornire dati affidabili e analisi obiettive riguardo agli effetti delle violazioni per gli attori economici; chiede pertanto che sia adottato un approccio efficace, sostenibile, proporzionato e modernizzato al rispetto, all'applicazione e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale online, con particolare riferimento alla violazione su scala commerciale; osserva che, in alcuni casi, le violazioni del diritto d'autore possono scaturire dalla difficoltà di trovare i contenuti desiderati in versione legalmente disponibile; invita, pertanto, a sviluppare un'offerta legale più ampia e di facile utilizzo e a promuoverla presso il pubblico;
- 22. è favorevole all'approccio "follow the money", che consiste nel seguire la traccia dei soldi, e incoraggia gli attori della filiera a intraprendere azioni coordinate e proporzionate per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, basandosi sulla prassi degli accordi volontari; sottolinea che la Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe promuovere la consapevolezza e la due diligence lungo la filiera e incoraggiare lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, nonché una migliore cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato; insiste sul fatto che tutte le misure adottate dagli attori della filiera per combattere le violazioni su scala commerciale dovrebbero essere giustificate, coordinate e proporzionate e prevedere la possibilità di ricorrere a mezzi di ricorso efficaci e di facile utilizzo per le parti lese; reputa necessario sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze della violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi:

¹ Cfr. relazione sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale – Risultati alle frontiere dell'UE 2014, DGTAXUD, 2015.

- 23. ritiene opportuno che la Commissione avvii discussioni e conduca analisi basate su riscontri oggettivi in merito all'opportunità che tutti gli attori della catena di valore, compresi gli intermediari e le piattaforme online, i fornitori di contenuti e i prestatori di servizi, nonché gli intermediari offline quali ad esempio i rivenditori e i rivenditori al dettaglio, adottino misure ragionevoli e adeguate contro i contenuti illegali, i beni contraffatti e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, salvaguardando nel contempo la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e di distribuirle o di gestire le applicazioni e i servizi di loro scelta; evidenzia che occorre esaminare la questione di chiarire il ruolo degli intermediari, con particolare riferimento alla lotta contro la violazione della proprietà intellettuale, mediante un'analisi esaustiva, mirata e basata su riscontri oggettivi e tenendo conto di tutte le consultazioni pubbliche condotte al riguardo dalla Commissione; sottolinea che i fornitori di servizi Internet e gli intermediari online dovrebbero, in ogni caso, essere soggetti a obblighi rigorosamente precisati e non dovrebbero svolgere il ruolo assegnato ai tribunali, in modo da evitare qualsiasi privatizzazione delle attività di contrasto; invita la Commissione a condurre uno studio di valutazione dell'efficacia del blocco giudiziario dei siti Internet e dei sistemi di notifica e rimozione;
- 24. riconosce il ruolo svolto dai fornitori di contenuti nello sviluppo e nella diffusione di opere, anche in Internet, e il fatto che la crescita delle piattaforme online è stata stimolata dalla domanda dei consumatori; riconosce che i principi vigenti in materia di responsabilità degli intermediari hanno consentito la crescita delle piattaforme online e avverte che la creazione di nuova incertezza giuridica in quest'ambito potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita economica; prende atto del ruolo crescente e del possibile impatto negativo delle posizioni dominanti di alcuni intermediari Internet sul potenziale creativo e sulla giusta remunerazione degli autori, nonché sullo sviluppo dei servizi offerti da altri distributori di opere;
- 25. suggerisce che la prossima proposta legislativa in materia di piattaforme online dovrebbe avere come base gli interessi dei consumatori, dei creatori e della forza lavoro digitale, in particolare la protezione delle persone vulnerabili;
- 26. sottolinea che, al fine di conseguire una significativa applicazione del diritto d'autore, occorre rendere facilmente accessibili al pubblico tutte le informazioni in merito all'identità dei titolari dei diritti e, se del caso, alla durata della tutela giuridica;
- 27. ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di servizi online devono rendersi chiaramente identificabili e che il rispetto di questo obbligo contribuisce in maniera decisiva a garantire la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico;
- 28. prende atto dell'intenzione della Commissione di ritirare la proposta relativa a un diritto comune europeo della vendita e ricorda, in tale contesto, la posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014; insiste sulla necessità di raccogliere e analizzare il maggior numero possibile di riscontri oggettivi e di consultare tutti i soggetti interessati prima di perseguire qualsiasi approccio, in particolare per quanto concerne le potenziali ripercussioni sull'attuale livello di tutela offerto ai consumatori ai sensi del diritto nazionale, soprattutto in termini di mezzi di ricorso in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali relativi alle vendite online di beni materiali o di contenuti digitali, nonché di certezza giuridica in relazione all'applicazione del regolamento Roma I;

- 29. ritiene che le norme contrattuali relative ai contenuti digitali debbano essere basate su principi in modo da essere neutre sul piano tecnologico e adeguate alle esigenze future; sottolinea inoltre, con riferimento alle future proposte della Commissione in quest'ambito, l'importanza di evitare incongruenze e sovrapposizioni rispetto alla legislazione vigente, come pure il rischio di creare, a lungo termine, un divario giuridico ingiustificato fra i contratti online e quelli offline e fra i diversi canali di distribuzione, tenendo conto altresì dell'acquis REFIT in materia di protezione dei consumatori;
- 30. ritiene che la proposta modificata dalla Commissione debba inoltre chiarire le modalità con cui le norme vigenti si applicano a un ambiente digitale in caso di vendita online transfrontaliera, compresa l'applicazione della direttiva sui servizi per affrontare la discriminazione sleale dei prezzi online basata sulla nazionalità o sul luogo;
- 31. incoraggia la Commissione ad analizzare il livello di protezione delle norme sostanziali dell'Unione a tutela dei consumatori nell'ambito della cosiddetta "economia collaborativa", come pure gli squilibri tra le parti nelle relazioni contrattuali "da consumatore a consumatore", i quali sono favoriti da un uso sempre più ampio dei servizi forniti attraverso le piattaforme dell'economia collaborativa;
- 32. sottolinea la necessità di migliorare le procedure di stabilimento e funzionamento online delle imprese in tutti gli Stati membri, procedure che dovrebbero essere razionalizzate e digitalizzate, e invita la Commissione ad approfondire l'analisi di questo aspetto nella sua strategia per il mercato interno;
- 33. invita la Commissione a garantire che sia prestata una particolare attenzione ai problemi che impediscono ai consumatori e alle imprese di beneficiare dell'intera gamma di prodotti e servizi, siano essi digitali o offerti attraverso canali digitali nell'UE, e che impediscono alle imprese di stabilirsi, crescere, operare a livello transfrontaliero e essere innovative;
- 34. invita gli Stati membri ad applicare norme comuni e buone prassi nel campo dell'amministrazione digitale, prestando un'attenzione particolare agli organi giudiziari e alle autorità locali;
- 35. sottolinea che gli sviluppi digitali comportano altresì un cambiamento significativo nella pubblica amministrazione, istituendo un'amministrazione molto più efficace, semplificata e di facile utilizzo; reputa molto importante, a tale proposito, che i cittadini e le imprese dispongano di registri commerciali interconnessi;
- 36. è favorevole alla creazione, nel corso del 2016, di una piattaforma unionale di risoluzione delle controversie per la tutela dei consumatori; sottolinea che i diritti dei consumatori non possono essere garantiti senza una legislazione efficace e senza accesso agli strumenti giuridici; ritiene che anche l'e-commerce potrebbe prosperare, posto che i consumatori siano in grado di fare acquisti online alle medesime condizioni in tutta l'UE;
- 37. sottolinea che la sicurezza online è uno dei presupposti per un mercato unico digitale e ritiene, per questo motivo specifico, che sia necessario garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni per tale mercato, in rapida espansione; si compiace, al riguardo, dell'iniziativa della Commissione di istituire un partenariato pubblico-privato sulla sicurezza informatica nel settore delle tecnologie e delle soluzioni per la sicurezza delle reti online;

- 38. chiede un quadro giuridico più efficace per i finanziamenti dell'UE a favore di corsi di formazione in materia di TIC, in modo da consentire un aumento della competitività dell'UE;
- 39. segnala che il divario tecnologico esistente nell'UE deve essere contrastato attraverso il quadro giuridico delle politiche del mercato unico digitale; evidenzia la necessità di un approccio proattivo per ridurre il divario tra le regioni, tra le aree rurali e quelle urbane e tra le generazioni;
- 40. ricorda che, al fine di sostenere un quadro giuridico solido per la politica del mercato unico digitale, occorre un sostegno diretto a favore dello sviluppo e dell'innovazione nelle imprese dell'UE; sottolinea pertanto che le PMI devono essere incoraggiate a utilizzare le tecnologie digitali e a sviluppare competenze e servizi nel settore delle TIC;
- 41. ricorda che l'innovazione digitale genera crescita e che un solido quadro giuridico per la politica del mercato digitale deve stimolare l'imprenditorialità; evidenzia la necessità di sviluppare programmi di stimolo destinati ai giovani innovatori, in modo da sfruttare le potenzialità dei giovani europei.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| Approvazione | 3.12.2015 |
|--|--|
| Esito della votazione finale | +: 21 -: 3 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski |